



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2008**

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il 4 aprile 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, e la Moderatore della Tavola valdese, pastora Maria Bonafede, hanno firmato l'intesa tra la Repubblica italiana e la Tavola valdese, modificativa dell'intesa firmata il 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, la quale aveva apportato integrazioni alla prima intesa con la Tavola valdese, firmata il 21 febbraio 1984 e approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.

L'integrazione del 1993 ha consentito di inserire la Tavola valdese tra i soggetti che partecipano al riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, limitatamente alle somme derivanti dalle scelte operate in suo favore dai contribuenti.

Ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449 – su richiesta avanzata dal Moderatore della Tavola valdese – la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva già predisposto nel 2004, unitamente alla delegazione della Tavola valdese, il testo dell'intesa, poi firmato nel 2005 dal Presidente del Consiglio *pro-tempore*. Il relativo disegno di legge di approvazione, presentato alla Camera dei deputati, era decaduto per fine della XIV legislatura (si veda l'atto Camera n. 5983).

La bozza d'intesa è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Moderatore della Tavola valdese il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con l'approvazione dell'intesa, si consentirà alla Tavola valdese di partecipare all'ulteriore riparto delle somme risultanti dalle scelte inesprese assegnate in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti (ridistribuite attualmente tra lo Stato, la Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la Chiesa evangelica luterana in Italia).

La modifica apportata avrà decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa.

L'intesa firmata il 4 aprile 2007 modifica il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa del 1993, mentre il corrispondente comma 3 dell'articolo 4 della relativa legge di approvazione viene modificato con il presente disegno di legge (articolo 2).

Non si produce la relazione tecnica in quanto il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese)*

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n.409, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.

### Art. 2.

*(Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409)*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n.409, è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse.».

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n.409, introdotta dall'articolo 2 della presente legge, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE  
MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993  
ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409

Articolo 1

*(Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)*

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2.

*(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 4.

*(Norma finale)*

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
On. Romano Prodi

Il Presidente della Tavola Valdese  
Pastora Maria Bonafede





